

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA AIFIL DI ETICHETTA ENERGETICA Rev. 2.0 del 04.12.202

Premessa

L'Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose (Aifil), all'interno del progetto Aifil Green, ha elaborato il presente Regolamento per una corretta ed efficace gestione del Programma Aifil di Etichetta Energetica ovvero della classificazione energetica del prodotto insegna.

L'adesione all'Etichetta Energetica (di seguito Etichetta) e conseguentemente questo Regolamento si applica su base volontaria e vincola il soggetto aderente (Concessionario) ad accettare incondizionatamente le regole che ne discendono.

Il Regolamento non è una Norma ma l'adesione implica tassativamente l'obbligo di rispetto di tutte le norme vigenti per il settore; non si pone in concorrenza con esse essendo volto unicamente a dettare dei parametri per una facile individuazione del fabbisogno energetico (inteso come consumo) delle insegne.

Aifil ha deciso di attuare il progetto Aifil Green e conseguentemente l'Etichetta per "lo sviluppo e la promozione della tutela ambientale finalizzata al consumo consapevole e a una maggiore tutela delle risorse naturali".

Scopo dell'Etichetta è di "rendere facilmente identificabili quei prodotti in grado di consentire un uso consapevole dell'energia contribuendo in tal modo alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dei gas serra", anche mediante la comunicazione di informazioni verificabili, accurate e non fuorvianti sugli aspetti ambientali dei prodotti.

Principi e requisiti

L'Etichetta e il suo Programma sono liberamente sviluppati in conformità ai principi delle norme tecniche e dello stato dell'arte.

L'Etichetta si fonda sui principi di seguito riportati:

_ Life Cycle Thinking (LCT): nella qualificazione del prodotto tutti gli aspetti pertinenti del ciclo di vita dei prodotti devono essere presi in opportuna considerazione;

_ Flessibilità: deve essere adattabile alle specifiche esigenze dei diversi prodotti;

_ Semplicità: deve consentire facilità di gestione e, al tempo stesso, facilità di lettura e comprensione per il

soggetto a cui si rivolge, sia esso un acquirente professionale o un consumatore finale;

_ Integrabilità: deve poter essere integrabile con altri strumenti di gestione e di comunicazione ambientale

presenti sul mercato, quali etichette ambientali o marchi di prodotto stabiliti dalla normativa cogente;

_ Confrontabilità: deve essere reso possibile il confronto tra gli aspetti ambientali di diversi prodotti, afferenti al medesimo gruppo di prodotti;

_ Comunicabilità: deve essere efficace nel comunicare il reale impegno verso la riduzione degli impatti

ambientali dei prodotti;

_ Uniformità: l'Etichetta deve rappresentare uno strumento di comunicazione ambientale riconoscibile, nel contenuto e nel significato.

L'Etichetta prevede un elenco di requisiti, tra cui a titolo esemplificativo:

_ Contenimento dei consumi energetici durante il funzionamento;

_ Assenza di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene così come classificate dalla Unione Europea;

_ Limiti sul contenuto di metalli pesanti come indicati dalla direttiva RoHS.

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento fissa i requisiti in materia di Etichettatura e informazioni di prodotto supplementari relative alle diverse tipologie di insegne luminose e illuminate quali:

- a) insegne luminose con tubi a catodo freddo a vista;
- b) insegne luminose con LED a vista;
- c) insegne luminose a luce riflessa, sia a LED che a catodo freddo;
- d) insegne luminose con frontale retro illuminato da qualsiasi sorgente e insegne a luce filtrata
- e) insegne illuminate con qualsiasi sorgente (alogeni, LED, a scarica, ecc.)

Il presente Regolamento fissa, inoltre, requisiti in materia di Etichettatura delle insegne succitate e il calcolo della potenza specifica assegnata.

2. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente Regolamento i seguenti prodotti:

- a) insegne con un flusso luminoso inferiore a 300 lumen;
- b) oggetti luminosi realizzati per finalità artistiche;
- c) oggetti luminosi per applicazioni il cui scopo primario non è l'illuminazione pubblicitaria, quali:
 - i) emissione di luce in quanto agente in processi chimici o biologici (ad esempio, polimerizzazione, terapia fotodinamica, orticoltura, cura degli animali domestici, prodotti contro gli insetti);
 - ii) oggetti aventi scopi diversi dalla comunicazione ai fini pubblicitari (catenarie natalizie, decorazioni luminose temporanee per manifestazioni o eventi);
 - iii) riscaldamento (ad esempio, lampade a infrarossi) e sterilizzazione (sorgenti UV);
 - iv) segnalazione (ad esempio, lampade segnaletiche, semafori, ecc.) e illuminazione stradale.Tali oggetti non sono esclusi qualora avessero una funzione pubblicitaria;

Articolo 2

Definizioni

Al presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "sorgente luminosa", una superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche, per lo più visibili, prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine "visibile" si riferisce a una lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- 2) "illuminazione", l'applicazione di luce a una porzione di spazio, a oggetti o al loro ambiente circostante, in modo che possano essere visibili all'occhio umano;
- 3) "illuminazione di accento", una forma di illuminazione in cui la luce è orientata in modo da mettere in rilievo un oggetto, una parte di esso o una parte di un'area;
- 4) "lampada", un'unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l'accensione, l'alimentazione elettrica o il funzionamento dell'unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l'unità in modo permanente;
- 5) "attacco della lampada", la parte della lampada che fornisce la connessione all'alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un sistema di connessione e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo;
- 6) "portalampada" o "zoccolo", un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l'attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all'alimentazione elettrica;
- 7) "lampada o sorgente direzionale", una fonte luminosa con almeno l'80% di emissione luminosa all'interno di un angolo solido di π (3.14) sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);
- 8) "lampada o sorgente non direzionale", una lampada diversa da una lampada direzionale;
- 9) "lampada a filamento": una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all'incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica. La lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza;
- 10) "lampada a incandescenza": una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte;
- 11) "lampada a alogeni (tungsteno)": una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni. Tale lampada può avere l'alimentatore di corrente incorporato;

- 12) "lampada a scarica", lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;
- 13) "lampada fluorescente", lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le lampade fluorescenti possono essere fornite con alimentatore integrato;
- 14) "lampada fluorescente senza alimentatore integrato" una lampada fluorescente ad attacco singolo o doppio senza alimentatore integrato;
- 15) "lampada a scarica ad alta intensità", una lampada a scarica elettrica in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo e l'arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato;
- 16) "diodo a emissione luminosa (LED)", una sorgente luminosa che consiste di un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n che emette radiazione ottica quando eccitata da una corrente elettrica;
- 17) "pacchetto Led", un insieme di uno o più Led. L'insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;
- 18) "modulo Led", "strip led" e "flex led" intesi come un insieme che incorpora uno o più pacchetti di Led su una piastra a circuiti stampati. L'insieme può avere componenti elettrici (cavi), ottici, meccanici e termici, interfacce e un dispositivo di controllo;
- 19) "lampada Led", una lampada che incorpora uno o più moduli Led. La lampada può essere munita di attacco;
- 20) "unità di alimentazione", un dispositivo collocato tra l'alimentazione elettrica e una o più lampade che consente una serie di operazioni legate al funzionamento della lampada, come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l'interferenza radio. L'unità può essere progettata in modo da collegarsi a un'altra unità di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni. Il termine non include:
- dispositivi di controllo,
 - alimentazione elettrica che converte la tensione di rete in un'altra tensione di alimentazione progettata per alimentare nella stessa installazione sia prodotti per l'illuminazione, sia prodotti il cui obiettivo primario non è l'illuminazione;
- 21) "dispositivo di controllo", un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; inoltre anche i regolatori d'intensità (dimmer) a taglio di fase possono essere considerati dispositivi di controllo;
- 22) "unità esterna di alimentazione della lampada", un'unità di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all'esterno dell'involucro di una lampada o di un apparecchio o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l'apparecchio;
- 23) "alimentatore", un'unità di alimentazione della lampada inserita tra l'alimentazione e una o più lampade a scarica che, mediante induttanza, capacità o una combinazione di induttanza e capacità, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto;
- 24) "unità di alimentazione della lampada alogena", un'unità di alimentazione della lampada che trasforma la tensione di rete in tensione molto bassa per le lampade alogene;
- 25) "lampada fluorescente compatta", una lampada fluorescente che comprende tutti i componenti necessari per avviare e stabilizzare il funzionamento della lampada;
- 26) "apparecchio di insegna", un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all'alimentazione elettrica.

Articolo 3

Soggetti coinvolti e requisiti di adesione

- "Gestore del Programma": l'Associazione Aifil;
- "Concessionari": coloro che possiedono i requisiti per aderire e che possono essere:
 - a) i "produttori" di apparecchi e impianti di insegne luminose e illuminate;

b) i “fornitori” intesi come persona fisica o giuridica che mettono in commercio, importano, noleggiano o installano l’apparecchio o collegano alla rete elettrica i singoli apparecchi realizzando un impianto di insegna. In caso dubbio, si considera fornitore colui che firma la Dichiarazione di Conformità dell’apparecchio o dell’impianto.

I Concessionari dovranno:

- essere Soci Aifil in regola con il pagamento delle quote sociali;
- essere soci Aifil da almeno dodici mesi;
- aver frequentato negli ultimi 12 mesi il corso di formazione on line Aifil Green Etichetta Energetica;
- essere in possesso del Codice Ateco 27.90.02 per chi produce, 43.21.04 per chi installa o essere autorizzato dal Gestore del Programma presentando il proprio codice Ateco qualora diverso. Qualora qualcuno non iscritto volesse aderire al Programma dovrà anticipare il pagamento della quota sociale Aifil di tre anni più la quota annuale di adesione al Programma;

– “Enti terzi” Gli enti pubblici e privati che riconoscono e adottano il Programma. Sono gli istituti che riconoscono il presente accordo, sia che attuino politiche incentivanti ai fini della certificazione energetica delle insegne sia che ne diano un mero riconoscimento formale. Per “politiche incentivanti” si intendono tutte quelle agevolazioni volte a incentivare l’adozione di prodotti aventi una classificazione energetica di alto merito; tali misure possono comprendere sgravi fiscali, incentivi alla sostituzione, corsia preferenziale nelle autorizzazioni burocratiche.

– “utilizzatore finale”, persona fisica o giuridica che acquista un apparecchio di insegna per scopi che rientrano tra quelli della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

– “detentore finale”, persona fisica o giuridica che detiene il prodotto durante la fase d'uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona fisica o giuridica che opera per conto di tale persona o entità.

Articolo 4

Responsabilità

Responsabilità del Gestore

1. A esclusione delle responsabilità proprie del Concessionario, Aifil quale Gestore del Programma di classificazione energetica si assicura, con controlli a campione effettuati dal Referente Responsabile Tecnico dalla stessa incaricato, che:

- a) ciascun modello, corredato di Etichetta come da Programma messo in vendita, noleggiato o commercializzato sia corredato delle informazioni indicate nell'allegato IV;
- b) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale o offerta che fornisce informazioni relative all'energia per un modello specifico, indichi la classificazione energetica;
- c) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classificazione energetica di tale modello.

Responsabilità dei Concessionari

1. I Concessionari di insegne luminose e illuminate immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che:

- a) sia resa disponibile una scheda di prodotto come indicato nell'allegato II;
- b) il fascicolo tecnico, di cui all'allegato III, sia fornibile alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
- c) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale o offerta, che fornisce informazioni relative all'energia per una insegna specifica, indichi la classificazione energetica;
- d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una insegna specifica, che ne descrive i parametri tecnici, includa la classificazione energetica di tale insegna;
- e) se l’insegna è destinata a essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull'esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’Etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all'allegato I.1 e sull’imballaggio, al di fuori dell’Etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della insegna e la superficie.
- f) siano presenti e allegate le dichiarazioni di conformità richieste dalla normativa vigente (marcatura CE.....)

2. I concessionari di impianti di insegna luminosa o illuminata si assicurano che:

- a) il fascicolo tecnico dei prodotti insegna luminosa, di cui all'allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri, previa richiesta;
- b) le informazioni contenute nell’Etichetta di cui all'allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni:

- i) in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per una determinata installazione;
 - ii) in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una data insegna che ne descrive i parametri tecnici, includa la classificazione energetica dei componenti di tale insegna;
- In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all'allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale.

Responsabilità degli Enti Terzi

2. Gli Enti terzi si assicurano che:

- a) le informazioni contenute nell'Etichetta di cui all'allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni:
 - i) in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale, documento tecnico o domande di concessione che fornisca informazioni relative all'energia per un'insegna specifica;
 - ii) in qualsiasi documento, disegno o fascicolo tecnico relativo a un dato apparecchio o installazione di insegna che ne descriva i parametri tecnici specifici.

In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all'allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale;

b) ciascun modello installato in un punto di vendita sia corredato dell'Etichetta prevista all'allegato I.2 L'Etichetta è esposta secondo una delle seguenti modalità (o entrambe):

- i) in prossimità dell'apparecchio o installazione di insegna esposto, in modo da essere chiaramente visibile e identificabile come Etichetta relativa a tale modello, senza che per ciò sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull'Etichetta;
- ii) corredando in modo chiaro le informazioni più direttamente visibili relative all'apparecchio o installazione di insegna esposto (quali Nome di colui che rilascia la Dichiarazione di Conformità, Partita IVA, codice assegnato dal concessionario, logo del Concessionario);

c) se il prodotto insegna è venduto in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l'utilizzatore finale può sostituire nell'apparecchio di illuminazione, l'imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell'imballaggio dell'apparecchio stesso. In caso contrario, all'interno o all'esterno dell'imballaggio dell'insegna devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull'imballaggio originale della lampada per cui è stato progettato.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell'allegato V.

Ai concessionari, l'Associazione consegnerà uno specifico strumento di misurazione così da uniformare le unità di misura.

Articolo 6

Metodo di rilascio dell'Etichetta

Il rilascio dell'Etichetta avverrà esclusivamente dal portale del Programma di Certificazione.

Il concessionario dovrà collegarsi al portale, accedere all'area riservata mediante i propri user id e password (consegnati all'atto dell'iscrizione) e procedere all'inserimento dei dati come dai passaggi richiesti dal portale stesso.

Il programma dopo l'effettuazione dei calcoli necessari alla classificazione permetterà lo scarico di due format di Etichetta:

- a) Etichetta da apporre sul prodotto (dimensione minima mm.50x80);
- b) Format A4 stampabile per l'utente finale.

Articolo 7

Costi per il Concessionario

La quota di iscrizione per l'adesione al progetto Etichetta Energetica è suddivisa in:

- a) quota di iscrizione annuale;
- b) costo d'acquisto dello strumento di misura (una tantum);
- c) costo d'acquisto anticipato dei certificati in pacchetti da 20-50-100 pezzi.

La quota di iscrizione per l'adesione è stabilita annualmente dal Gestore del Programma (Aifil) e verrà comunicata al Concessionario entro il 30 settembre di ogni anno.

La quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale alla data del presente Regolamento è pari a euro 900,00 + Iva.

L'acquisto dello strumento di misura è pari a euro 600,00+ Iva.

La quota di iscrizione ha validità di 12 mesi dall'adesione al progetto.

In funzione delle tipologie di insegne il prelievo dei crediti si svolgerà con le seguenti modalità:

- piccole insegne di serie (lotto minimo da 20 pezzi con max 80W cad. insegna): 1 credito ogni 5 insegne. Es. 20 insegne 4 crediti; a tal proposito si precisa che ciascuna insegna dovrà essere unicamente identificata con propria numerazione (es. 1/20 - 2/20 - 3/20....) Non sono ammesse copie della stessa Etichetta;
- insegne singole con 1-2 alimentatori/trasformatori ciascuna: 1 credito;
- insegne singole con 3-4 alimentatori/trasformatori ciascuna: 2 crediti;
- insegne singole con 5 alimentatori/trasformatori e oltre ciascuna: 3 crediti;

Si consiglia in via cautelativa di non collegare carichi elettrici superiori a 5 Ampere (intesa come corrente totale in entrata e pari indicativamente a 1000W per insegna)

Il Credito per lo scarico del Certificato (costo) è quantificato dal Gestore del Programma (Aifil) in 20,00 euro + Iva cad.

Alla scadenza, il mancato rinnovo farà decadere automaticamente al Concessionario l'adesione al programma di Certificazione Energetica con conseguente inutilizzabilità anche dei certificati residui.

Articolo 8

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Aifil, in qualità di Gestore del Programma, si avvarrà del Referente Responsabile Tecnico, dalla stessa incaricato, per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia tramite la procedura di cui all'allegato V.

Al momento del rilascio dell'Etichetta (alla fine dell'inserimento dei dati) il Programma potrà segnalare se l'insegna corrispondente all'Etichetta richiesta sarà da sottoporre a controllo.

Solo dopo il controllo, effettuato dal Referente Responsabile Tecnico secondo quanto previsto all'art. 10, si potrà procedere all'installazione dell'insegna.

I controlli saranno:

- On site 1 ogni 100 etichette emesse. Qualora il Concessionario controllato sia impossibilitato potrà concordare con il Referente Responsabile Tecnico diversa data;
- On line 4 ogni 100 etichette emesse.

Nel caso di controllo on site lo stesso dovrà avvenire entro 96 ore dalla richiesta.

Articolo 9

Riesame

Il Regolamento è elaborato dal Gruppo di Lavoro Aifil costituito da

- N. 2 rappresentanti delle aziende aderenti
- N. 2 rappresentanti del Consiglio Nazionale
- N. 1 Rappresentante della Presidenza.

Esso è riesaminato ogni tre anni dal Gruppo di Lavoro, alla luce del progresso tecnologico o anticipatamente alla scadenza per richiesta di almeno tre membri del CN; comunque entro tre anni dall'ultimo aggiornamento.

Il riesame può comportare valutazioni sia di natura tecnica (es. tolleranze e limiti della classificazione ai fini della verifica di cui all'allegato V) che gestionale organizzativa.

La proposta di modifica elaborata dal Gruppo di lavoro andrà presentata e ratificata dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale sarà informata successivamente.

Articolo 10

Controlli

Aifil ha l'obbligo di sorveglianza sulla veridicità delle informazioni fornite dai concessionari e ne è direttamente responsabile. A tale scopo si impegna, attraverso il Referente Responsabile Tecnico

incaricato, a effettuare controlli a campione su almeno il 5% delle Etichette rilasciate; il costo della verifica è a carico di Aifil in caso di esito positivo.

Qualora l'esito non fosse positivo il costo sarà addebitato al Concessionario secondo quanto descritto nell'allegato VI.

In caso di esito negativo Aifil ha l'obbligo di controllare on line altre cinque (5) etichette rilasciate dal medesimo soggetto.

L' utilizzatore finale potrà collegarsi al portale nell'area pubblica e mediante l'inserimento del proprio codice prodotto potrà verificare la congruità dei dati riportati sulla propria Etichetta.

Articolo 11

Sanzioni

In caso di esito negativo Aifil applicherà al Concessionario una sanzione pecuniaria per ciascun apparecchio o installazione di insegna non conformi pari a Euro 1000,00 + IVA

Il Concessionario ha l'obbligo di rendere conforme l'apparecchio di insegna prima dell'installazione/ consegna al cliente, oppure richiedere una nuova classificazione energetica oppure non rilasciare più l'Etichetta.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Nazionale. Il precedente si intenderà automaticamente sostituito.

Aifil istituisce e pubblica un registro delle etichette consultabile al pubblico. Il fornitore che ha ottenuto l'Etichetta di certificazione energetica può darne diffusione mediante letteratura di prodotto, bollettini tecnici, pubblicazioni, pubblicità, nonché su supporti digitali o elettronici, come internet.

Devono essere rispettati i requisiti grafici riportati ai paragrafi successivi.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile per ciascun Concessionario.

Allegato I

Etichetta


Requisiti grafici

L'Etichetta non dovrà essere manomessa o resa difforme da quella comunicata al momento dell'autorizzazione e dell'attribuzione del codice di registrazione. Non dovrà inoltre tassativamente essere fotocopiata nel caso di lotti di insegne; in questi casi ogni insegna sarà unicamente identificata (es nel caso di lotto da 20 insegne avremo 1/20 - 2/20 - 3/20).

Il concessionario potrà modificare le dimensioni dell'Etichetta nel rispetto delle proporzioni ma con dimensioni minime come da articolo 6 .

1. Etichetta per le insegne luminose

L'Etichetta corrisponderà all'illustrazione riportata di seguito:



2) L'Etichetta riporterà automaticamente le seguenti informazioni:

- I) il nome o marchio del Concessionario e la sua Partita IVA;
- II) l'identificatore del modello del Concessionario, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso Concessionario;
- III) la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato VII;
- IV) la potenza attiva in W arrotondata alla cifra intera più vicina in conformità all'allegato VII;
- V) la superficie in metri quadrati arrotondata alla seconda cifra decimale;
- VI) il rapporto tra potenza attiva e superficie espresso in watt al metro quadrato, arrotondato alla seconda cifra decimale.
- VII) il luogo di installazione (se conosciuto).

3) L'Etichetta dovrà essere riprodotta fedelmente in ogni ambito di applicazione.

Nessun altro elemento fissato, stampato o incollato deve in alcun modo impedirne o ridurne la visibilità.

L'Etichetta deve essere affissa con orientamento verticale.

Allegato II

Scheda di prodotto per le insegne luminose

La scheda contiene le informazioni specificate per l'Etichetta.

Esempio 1:

Descrizione:

Insegna mono facciale (logo commerciale) a uso esterno retro illuminata con diodi a LED

Numero di moduli potenza per modulo

Dimensioni

Potenza assorbita

Tensione nominale

Grado di Protezione

Esempio 2:

Descrizione:

Insegna mono facciale a uso esterno a filo di neon

Dimensioni Inviluppo: mq; Sviluppo metri lineari

Colore tubo diametro corrente di lampada

Potenza assorbita

Tensione nominale
Grado di Protezione

Esempio 3:

Descrizione:

Insegna a cassonetto a uso interno retro illuminata con lampade fluorescenti

Dimensioni

Numero lampade potenza classe energetica del ballast: EEI =

Potenza assorbita

Tensione nominale

Grado di Protezione

Allegato III

Documentazione tecnica

Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
- b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- c) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- d) se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;
- e) l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
- f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l'efficienza energetica nel caso delle lampade e dei diodi LED, specificando una situazione realistica di funzionamento del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;
- g) per le sorgenti luminose, i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all'allegato VII.

Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica dettagliata possono essere incorporate nella documentazione tecnica.

Allegato IV

Informazioni da fornire

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), devono essere fornite, compilando l'apposito modulo di richiesta previsto nel portale:

- a) Potenza elettrica attiva misurata in watt, con un massimo di 2 cifre decimali secondo quanto specificato nell'Allegato VII, punto 2;
- b) Misura della superficie, calcolato come indicato nella parte 3 dell'allegato VII.

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato II.

Allegato V

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I Concessionari sono tenuti a utilizzare procedure di misura previsti dal gestore.

1. Procedure di verifica per le insegne commercializzate come prodotti individuali:

Ai fini della verifica della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, i Concessionari sottopongono a verifica un singolo apparecchio oppure un prodotto facente parte di un lotto scelto a campione di almeno venti apparecchi dello stesso modello dello stesso produttore, tenendo conto dei parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica conformemente alla lettera f) dell'allegato III. Il modello è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, se il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetica e se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l'indice di efficienza energetica).

In caso contrario, il modello è considerato non conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

Le tolleranze nel caso delle variazioni sopraindicate si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte dei Concessionari e non sono utilizzate dal fornitore per indicare la tolleranza ammessa rispetto ai valori riportati nella documentazione tecnica per conseguire una migliore classe energetica.

I valori dichiarati non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

2. Procedure di verifica per gli apparecchi di illuminazione commercializzati o intesi per la commercializzazione agli utilizzatori finali:

Un apparecchio è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 se è corredato delle prescritte informazioni di prodotto e se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile a norma del punto 2.2.IV, lettere a) e b), dell'allegato I, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità.

Allegato VI

Classi di efficienza energetica

Le classi di efficienza energetica delle insegne sono determinate in base all'indice di efficienza energetica (EEI) definito nella tabella 1.

Tutti i valori richiesti devono essere determinati conformemente all'allegato VII.

Tabella 1

Classi di potenza specifica per gli apparecchi di insegna

Classe di Efficienza Energetica	Classificazione Energetica per le Insegne
A++	$EEI \leq 20 \text{ W/mq}$
A+	$20 < EEI \leq 40$
A	$40 < EEI \leq 70$
B	$70 < EEI \leq 150$
C	$150 < EEI \leq 250$
D	$250 < EEI \leq 500$

Allegato VII

Metodo per il calcolo dell'indice di efficienza energetica

1. Calcolo dell'indice di efficienza energetica

Per il calcolo della potenza per unità di superficie di un prodotto si usa la formula seguente e arrotondato al secondo decimale: $E_s = P_a / S_{mq}$ dove:

P_a è la potenza misurata alla tensione d'ingresso nominale come descritto al punto 2.

S_{mq} è la superficie misurata come descritto al punto 3.

2. Misura della potenza

La misura della potenza (P_a) è rilevata in watt e arrotondata al secondo decimale; la misura si effettua considerando la sola potenza attiva o reale misurata a monte dell'alimentatore.


Per la misura si connette l'insegna allo strumento AIFIL, la tensione nominale può avere una tolleranza di ± 5 volt; è ammesso il calcolo della potenza con legge lineare qualora non sia possibile regolare la tensione di rete.

Esempio: tensione 225 V, potenza 117 watt; Potenza = $2302 / 2252 \times 117 = 122,25$ watt

3. Calcolo della superficie

Vedi alcuni esempi allegati:


CASSONETTI LUMINOSI / ILLUMINATI - LETTERE SU PANNELLI LUMINOSE / ILLUMINATE



ES. A1

CALCOLO Potenza (watt) / (A X B) = W/mq


CASSONETTI LUMINOSI / ILLUMINATI - LETTERE SU PANNELLI LUMINOSI / ILLUMINATE



ES. A4

CALCOLO Potenza (watt) / (A X B) = W/mq


LETTERE LUMINOSE / ILLUMINATE



ES. B1


CALCOLO Potenza (watt) / (A X B) = W/mq

LETTERE LUMINOSE/ILLUMINATE



ES. B2


CALCOLO Potenza (watt) / (A X B) = W/mq



ES. B3

Se X è uguale o superiore ad A, si può conteggiare la superficie di ogni singola lettera e sommarla alle altre.

CALCOLO Potenza (watt) / (A X B) = W/mq



Regolamento Etichetta Energetica Rev. 2.0 approvato con Consiglio Nazionale del 14 Dicembre 2023